

Vista la nota n. 110118 del 31 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio – riassegna sul Cap. 3121 Piano Gestionale 4 per il triennio 2012 – 2014 la somma di euro 50.000.000,00 derivanti dalle economie accertate ex legge n. 488/1999 così ripartita:

anno 2012 euro 16.000.000,00

anno 2013 euro 17.000.000,00

anno 2014 euro 17.000.000,00;

Vista la situazione contabile del capitolo di spesa 3121 P.G. 4 che indica l'importo di euro 16.858.344,00 quale totale degli stanziamenti definitivi, per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la successiva variazione negativa di bilancio di Euro 213.916,00;

Visto che la somma di euro 16.858.344,00 a seguito della suddetta variazione negativa si riduce ad euro 16.644.428,00 per l'anno 2013;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 16.644.428,00) il quindici per cento (Euro 2.496.664,20) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2010 è di Euro 14.147.763,80;

Vista la determina direttoriale del 3 luglio 2012 con la quale è stata impegnata la somma di euro 14.147.763,80 per l'esercizio finanziario 2013 a favore di Radiotelevisione di Campione ed altri sul capitolo 3121, piano gestionale 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, nell'ambito del Centro di responsabilità – servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – per l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata legge 23 dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dell'emittenza televisiva in ambito locale;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvata del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 14.147.763,80, previsto per l'anno 2010 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l-iesimo bacino:  $14.147.763,80 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{31} IcAi}$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2010 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2013, n. 100 recante «Nomina dei Ministri» con cui il signor Flavio Zanonato è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2013, n. 140 recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato Antonio prof. Catricola» e l'approvazione della delega di funzioni conferita dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 30 maggio 2013;

